

Martedì 19 maggio 2015

NOTA DEL SERVIZIO ASSEMBLEA AI GRUPPI PARLAMENTARI

Si trasmettono gli emendamenti **6.410, 10.420, 20.410, 21.400 e 26.400 della Commissione** riferiti al disegno di legge **n. 2994-A ed abb.** - Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione.

Il **termine** per la presentazione di **subemendamenti** è fissato per le **ore 16 di oggi, martedì 19 maggio 2015.**



Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

8-bis. Per consentire al sistema ISIA (Istituto Superiore per le Industrie Artistiche) di continuare a garantire gli standard formativi di qualità attuali e far fronte al pagamento del personale e degli oneri di funzionamento connessi con l'attività istituzionale, è autorizzata la spesa di euro 1 milione per l'anno 2015.

8-ter. Nelle more dell'adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 508, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, al fine di rimediare alle gravi difficoltà finanziarie degli Istituti superiori di studi musicali ex pareggiati, è autorizzato ad erogare il contributo complessivo di euro 1 milione per l'anno 2015 ed euro 3 milioni annui a decorrere dall'anno 2016. A tal fine con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, è predisposta una graduatoria basata sull'urgenza derivante dalla sostenibilità economica di lungo periodo, con particolare riferimento agli istituti che presentano rilevanti residui passivi per le spese di personale. L'erogazione dei contributi è effettuata in base alla graduatoria, sino ad esaurimento delle risorse disponibili. Detti contributi sono vincolati alle spese di personale e ai conseguenti oneri riflessi.

8-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 8-bis e 8-ter, pari ad euro 2 milioni nel 2015 e ad euro 3 milioni annui a decorrere dal 2016, si provvede, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537.


Antonio Coscia



L. 5.10.2016, n. 6,401
e nuovo
emend.

6,410

Art. 10

Sostituire il comma 5 con il seguente:

5. I soggetti interessati dalle fasi di cui al comma 4, lettere a), b) e c) esprimono l'ordine di preferenza tra i posti di sostegno, se in possesso della relativa specializzazione, e quelli comuni. Esprimono inoltre l'ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. All'assunzione si provvede seguendo l'ordine delle province, come da preferenza espressa, e per ciascuna provincia rispettando l'ordine di preferenza per il tipo di posto. Con riferimento ai posti comuni, gli aspiranti sono assunti a partire dalla classe di concorso per cui posseggono maggiore punteggio e, a parità di punteggio, dando priorità al grado di istruzione superiore. In caso di inserimento in più elenchi di sostegno, si procede alle assunzioni con le stesse modalità del periodo precedente. In caso di indisponibilità sui posti per gli ambiti territoriali indicati, non si procede all'assunzione. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione di cui al presente articolo sono definitivamente espunti dalle graduatorie ad esaurimento.

La Commissione
Maurizio Casale

10.420

Art. 20

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

1. Al fine di favorire la costruzione di scuole innovative dal punto di vista architettonico, impiantistico, tecnologico, dell'efficienza energetica, della sicurezza strutturale e antisismica, caratterizzate dalla presenza di nuovi ambienti di apprendimento e dall'apertura al territorio, il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, d'intesa con la Struttura di Missione per il coordinamento ed impulso nell'attuazione di interventi di riqualificazione di edilizia scolastica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto provvede a ripartire le risorse di cui al comma 2 tra le regioni e individua i criteri per l'acquisizione da parte delle stesse regioni delle manifestazioni di interesse degli Enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento e interessati alla costruzione di una scuola innovativa.
- 1.bis Le Regioni, entro i successivi sessanta giorni, provvedono a selezionare almeno uno e fino a cinque interventi sul proprio territorio e a dare formale comunicazione della selezione al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
- 1.ter Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, con proprio decreto, sentita la Conferenza Stato-Regioni, indice specifico concorso con procedura aperta, anche mediante procedure on-line, avente ad oggetto proposte progettuali relative agli interventi individuati dalle Regioni ai sensi del precedente comma 1-bis, nel limite delle risorse assegnate dal successivo comma 2 e comunque almeno uno per Regione.

1. *quater* I progetti sono valutati da una Commissione di esperti, cui partecipa anche la Struttura di Missione per l'edilizia scolastica istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. La Commissione, per ogni area di intervento, comunica al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il primo, il secondo e il terzo classificato ai fini del finanziamento. Ai membri della commissione non spetta alcun gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

1. *quinqies* Gli Enti locali proprietari delle aree oggetto di intervento possono affidare i successivi livelli di progettazione ai soggetti individuati a seguito del concorso di cui al comma 1-ter, ai sensi dell'articolo 108, comma 6, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

L'importo 20.400
e
20.1000 La Commissione
(Nuova Stanza 20.400)
mentre
mentre
20.

20.410

C.2994-A

ART.21

Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: , con le modalità fino a: 30 giugno 2015 con le seguenti: al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web della Ragioneria generale dello Stato, entro il termine perentorio di 15 giorni successivi all'entrata in vigore della presente legge.

La Commissione

Renzo Coscì

21.400

Art. 26

Al comma 1, dopo le parole: in vigore della presente legge, aggiungere le seguenti: rispetto a quelle determinate per l'adeguamento dell'organico alle situazioni di fatto di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 2009

La Commissione.

26.400